**SIRION S.R.L.**

**Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità ai sensi del Decreto legislativo 10 marzo 2023, nr. 24**

**1.** **Premessa**

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, in esecuzione della legge delega 4 agosto 2022, n. 127, ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.

La normativa domestica si propone di tutelare, da un lato la riservatezza delle persone che, sia in ambito pubblico sia privato, segnalano illeciti di carattere penale, amministrativo, contabile, civile, di cui abbiano conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo, dall’altro di evitare che i segnalanti, a causa dell’attività svolta, subiscano ritorsioni.

Uno degli strumenti fondamentali previsti dalla legge per la tutela del segnalante è il “canale di segnalazione interna”. L’articolo 4 del d.lgs. 24/23 obbliga i soggetti del settore pubblico e del settore privato ad attivare canali di segnalazione che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

**2.** **Principi ispiratori,** o**ggetto** **ed ambito di applicazione della procedura**

Sirion s.r.l. favorisce la cultura della legalità, incoraggia e sostiene i segnalanti nel far emergere atti, omissioni o condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza. Sirion s.r.l. garantisce ai segnalanti e alle altre persone interessate le tutele previste dalla legge.

La presente Procedura, adottata dopo aver inviato la documentazione alle organizzazioni sindacali in data 26/03/2024, disciplina la ricezione e l’istruttoria delle segnalazioni previste dal decreto legislativo 24/2023, anche in forma anonima o confidenziale. In particolare, la procedura delinea il processo whistleblowing e fornisce al segnalante indicazioni operative in merito all’oggetto, ai contenuti, ai destinatari ed alle modalità di trasmissione e di trattazione delle segnalazioni.

La procedura è stata redatta sulla scorta delle linee guida in materia emanate da Anac e da Confindustria.

**3**. **Definizioni**

Nella presente Procedura, si intende per:

1. “Segnalazione interna”: la comunicazione scritta od orale delle informazioni sulle violazioni presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui al successivo punto 8;
2. “Segnalazione esterna”: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui al successivo punto 10;
3. “Divulgazione pubblica”: la comunicazione delle informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
4. “Segnalante” o “whistleblower”: la persona fisica che effettua una segnalazione;
5. “persona segnalata”: l’autore o il presunto autore della violazione;
6. “gestore delle segnalazioni” è il dirigente del personale di Deltats s.r.l., appositamente incaricato, sulla base di una convenzione tra Sirion s.r.l. e Deltats s.r.l.;
7. “facilitatore”: la persona fisica che assiste un segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

**4. Oggetto della segnalazione**

Possono formare oggetto della segnalazione comportamenti, atti od omissioni che ledono l’integrità della Società qualora riguardino:

1. illeciti commessi in violazione della normativa dell’Unione europea ed italiana che ne dà attuazione relativamente ai seguenti settori: (i) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; (ii) tutela dell’ambiente; (iii) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
2. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea come individuati nella normativa europea (ad es. frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell’Unione europea);
3. atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Sono ricomprese le violazioni in materia di concorrenza, aiuti di stato e tassazione delle imprese;
4. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione europea nei settori sopra indicati.

**5. limiti ed esclusione della segnalazione**

Le segnalazioni devono riguardare vicende di cui la persona segnalante sia venuta a conoscenza nel contesto lavorativo della società.

Non possono essere oggetto di segnalazione ai sensi della presente procedura:

1. le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante attinenti al proprio rapporto di lavoro (per es. vertenze di lavoro, conflitti tra il segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici);
2. le violazioni già oggetto di segnalazione in base alle disposizioni normative e regolamentari di settore di cui all’Allegato-Parte II del Decreto legislativo nr. 24/2023, come, a titolo esemplificativo, quelle relative ai servizi finanziari e alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo di cui agli artt. 4-undecies e duodecies del D.lgs. 58/1998 – TUF e all’art. 48 del D.Lgs. 231/2007;
3. le violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea.

**6**. **contenuto della segnalazione**

La segnalazione deve descrivere in maniera circostanziata la vicenda che si vuole portare all’attenzione della società in modo da agevolare l’attività di approfondimento di competenza del gestore della segnalazione. In particolare, è necessario che vengano esposti con chiarezza i seguenti elementi:

1. la ricostruzione quanto più completa possibile del fatto oggetto della segnalazione, con la descrizione delle circostanze di tempo e di luogo;
2. le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti cui attribuire il fatto segnalato e le generalità di quanti possano riferire elementi utili per la migliore conoscenza e valutazione del fatto.

Alla segnalazione, qualora possibile, devono essere allegati i documenti che ne supportino la fondatezza.

1. **Soggetti che possono fare la segnalazione**

Possono effettuare segnalazioni i soggetti di seguito elencati in possesso di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito di un rapporto di lavoro o giuridico con Sirion s.r.l.:

1. i lavoratori subordinati, compresi i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato, a tempo parziale, intermittente, di somministrazione, di apprendistato, accessorio e i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali;
2. i lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, e consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
3. i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
4. i soci e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche in via di fatto, come amministratori e sindaci.

La segnalazione può riguardare anche fatti la cui conoscenza è stata acquisita anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o giuridico e, in particolare: durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; durante il periodo di prova; successivamente allo scioglimento del rapporto.

1. **Canale interno di segnalazione**

Sirion s.r.l. ha istituito un canale interno di segnalazione informatico in grado di garantire la riservatezza del segnalante e di tutte le altre figure interessate dalla procedura di segnalazione (per es. persona segnalata, facilitatore, etc.), nonché del contenuto della segnalazione.

Le segnalazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità, utilizzando la piattaforma informatica, raggiungibile al link: <https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/Sirion>

• per iscritto;

• oralmente, con eventuale richiesta da parte del segnalante di un incontro con il gestore della segnalazione, in presenza o in videoconferenza.

La segnalazione può essere fatta anche in maniera anonima (a scelta del segnalante). La segnalazione anonima è tenuta in considerazione purché abbia le caratteristiche descritte al punto 6. Non vengono prese invece in considerazioni le segnalazioni anonime generiche.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso dal Gestore della segnalazione, è trasmessa, entro 7 giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

**9. Gestione della segnalazione**

Il gestore della segnalazione:

1. dà riscontro al segnalante entro 7 giorni dalla data di ricezione della segnalazione tramite piattaforma informatica, se effettuate in forma scritta;
2. verifica preliminarmente l’ammissibilità della segnalazione. La segnalazione è ritenuta inammissibile, a titolo esemplificativo, quando: 2.1. è manifestamente infondata per l’assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni che possono essere oggetto di segnalazione o idonei a giustificare accertamenti; 2.2. il contenuto della segnalazione è talmente generico da non consentire la riconduzione del fatto segnalato ad alcuno degli illeciti descritti al punto 4;
3. verifica la fondatezza della segnalazione. In particolare, tramite piattaforma informatica: in caso di richiesta, fissa un incontro di persona, in presenza o in videoconferenza, con la persona segnalante entro un termine ragionevole e comunque non oltre 30 giorni, dando atto in un verbale sommario dell’esito dell’istruttoria; mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante, potendo sempre richiedere alla stessa integrazioni; qualora lo ritenga necessario, può incaricare altri soggetti sia interni che esterni alla società, appositamente autorizzati e vincolati agli obblighi di riservatezza, per il supporto dell'istruttoria;
4. dà riscontro finale al segnalante, entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione. Qualora l’attività istruttoria on sia ancora conclusa, il riscontro può essere interlocutorio. Il riscontro al segnalante indica le motivazioni dell’archiviazione della segnalazione; in caso di inammissibilità/infondatezza; gli esiti dell’istruttoria e gli eventuali provvedimenti adottati, in caso di fondatezza della segnalazione;
5. comunica al CDA della società l’esito degli accertamenti svolti per le eventuali iniziative dell’Organo amministrativo;
6. archivia la documentazione, comprensiva di quella prodotta nel corso dell’istruttoria, inerente alla segnalazione.

**10. Segnalazione esterna**

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) quando:

1. il canale interno di segnalazione non è attivo o non ha i requisiti previsti dal Decreto legislativo nr. 24/2023 24;
2. ha già effettuato una segnalazione interna che non ha avuto seguito;
3. ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare un rischio di ritorsione;
4. ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica raggiungibile dal sito (www.anticorruzione.it/whistleblowing) oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale forniti dall’ANAC ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto.

**11. La divulgazione pubblica**

Il segnalante può procedere con una divulgazione pubblica nei seguenti casi:

1. ha già presentato una segnalazione interna ed esterna o direttamente una segnalazione esterna e non cha avuto riscontro;
2. ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
3. ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa determinare rischio di ritorsioni o non avere seguito.

**12. Obbligo di riservatezza**

Sirion s.r.l. garantisce la riservatezza dell’identità della persona segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione, in tutte le fasi del procedimento di segnalazione.

La rivelazione dell’identità della persona segnalante a persone diverse dal Gestore della segnalazione può avvenire, soltanto con il suo consenso, in due soli casi:

• nell’ambito di un procedimento disciplinare avviato nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, se l’identità della persona segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l’addebito disciplinare;

• nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione dell’identità della persona segnalante sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La richiesta al segnalante di rivelare la propria identità deve sempre essere fatta per iscritto e indicare le motivazioni alla base della richiesta.

**13. Protezione dalle ritorsioni**

Il segnalante non può subire ritorsioni per la segnalazione fatta nell’ambito della presente procedura.

Il divieto di ritorsione riguarda anche:

1. i facilitatori;
2. le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
3. i colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
4. enti di proprietà della persona segnalante o l’ente per il quale il segnalante lavora;
5. enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della persona segnalante.

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate all’ANAC alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione.

La protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado, nei confronti della persona segnalante, della responsabilità per i reati di calunnia o diffamazione, ovvero della responsabilità civile, per avere riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa grave. Nei casi di accertamento delle citate responsabilità, alla persona segnalante è inoltre applicata una sanzione disciplinare.

**14. Sanzioni**

La violazione delle prescrizioni previste dalla presente procedura genera responsabilità disciplinare. Sono sanzionate disciplinarmente, a titolo esemplificativo:

* 1. segnalazioni infondate operate con dolo o colpa grave;
	2. segnalazioni infondate manifestamente opportunistiche;
	3. segnalazioni operate al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti;
	4. violazioni delle misure poste a tutela del segnalante compresi tutti gli atti discriminatori eventualmente adottati nei confronti dello stesso ovvero pressioni o discriminazioni volte ad influenzare l’istruttoria svolta dal Gestore della segnalazione.

L’entità delle sanzioni disciplinari è determinata avuto riguardo all’entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati.

**15. Trattamento dei dati personali**

La presente procedura è realizzata nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (GDPR). Si prega di prendere visione dell’informativa privacy al seguente link: [https://www.Sirion.eu/wp-content/uploads/2024/04/whistleblowingPrivacy-SIRION.pdf](https://www.deltats.eu/wp-content/uploads/2024/04/whistleblowingPrivacy-DELTATS.pdf)

**16. Informazione e formazione**

La presente procedura è resa consultabile nei luoghi di lavoro, pubblicata nell’apposita sezione del sito internet: [https://www.Sirion.eu/wp-content/uploads/2024/04/PROCEDURA-DI-SEGNALAZIONE-SIRION-.pdf](https://www.deltats.eu/wp-content/uploads/2024/04/PROCEDURA-DI-SEGNALAZIONE-DELTATS-.pdf) ed è oggetto di formazione. Una copia della procedura deve essere consegnata ai nuovi lavoratori, all’atto dell’assunzione.